AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DEL COLLEGIO TECNICO PER LA VERIFICA E LA VALUTAZIONE DELLA DIRIGENZA

- **DIRIGENTI AREA SANITA'**
- **DIRIGENTI AREA PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA**

INDICE

Art. 1 Ambito di applicazione - pag. 3

Art. 2 Principi della valutazione - pag. 3

Art. 3 Oggetto della valutazione -pag. 3

Art. 4 Fasi di valutazione e soggetti preposti alla valutazione - pag. 4

Art. 5 Composizione e organizzazione del Collegio Tecnico - pag. 6

Art. 6 Effetti della valutazione positiva - pag. 7

Art.7 Effetti della valutazione negativa - pag. 7

Art. 8 Norme finali ed entrata in vigore - pag. 8

Art. 1
Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina la valutazione affidata al Collegio tecnico, attinente alle attività professionali svolte ed ai risultati conseguiti dal personale dirigenziale dell'Area Sanità, nonché dell'Area PTA, alla luce dei principi ed in applicazione di quanto previsto dall'art. 15 comma 5 Dlgs n. 502/1992 e s.m.i, dal CCNL dell'Area Sanità del 23.01.2024 e dal CCNL relativo al personale dell'Area Funzioni Locali del 17.12.2020.

Art. 2
Principi della valutazione

La valutazione del personale dirigente si basa sui seguenti principi:
- imparzialità, celerità e puntualità al fine di garantire la continuità e la certezza delle attività professionali connesse all'incarico conferito;
- trasparenza dei criteri usati, oggettività delle metodologie adottate ed obbligo di motivazione della valutazione espressa;
- informazione adeguata e partecipazione del valutato, anche attraverso la comunicazione ed il contraddittorio nella valutazione di I e II istanza;
- diretta conoscenza dell'attività del valutato da parte del soggetto che, in prima istanza, effettua la proposta di valutazione sulla quale l'organismo di verifica è chiamato a pronunciarsi.

Art. 3
Oggetto della valutazione

Il presente Regolamento disciplina le seguenti tipologie di valutazione:

✓ **Area Sanità**
- per tutti i dirigenti, allo scadere dell'incarico, in relazione alle attività professionali svolte ed ai risultati raggiunti, ai sensi art. 57 c. 2 lett. a) CCNL Area Sanità del 19.12.2019. Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di un altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione;
- per i dirigenti di nuova assunzione, al termine del primo quinquennio di sevizio, ai fini dell'attribuzione di una diversa tipologia di incarico e per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, laddove prevista, ai sensi art. 57 c. 2 lett. b) CCNL Area Sanità del 19.12.2019, come parzialmente modificato dall'art. 22 c.2 del CCNL Area Sanità del 23.01.2024. Tale procedimento di valutazione deve essere avviato almeno 30 giorni prima della maturazione del quinquennio e deve concludersi immediatamente dopo tale maturazione;
- per tutti i dirigenti, ai fini del passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività, superato il quindicesimo anno di esperienza professionale, da effettuarsi immediatamente dopo tale superamento, ai sensi art. 57 c. 2 lett. c) CCNL Area Sanità del 19.12.2019.

✓ **Area PTA**
- per tutti i dirigenti, allo scadere dell'incarico, in relazione alle attività svolte ed ai risultati raggiunti ai sensi art. 76 c. 2 CCNL Personale dell'Area Funzioni Locali del 17.12.2020.

Tale valutazione deve essere fatta entro la scadenza degli incarichi stessi allo scopo di assicurare, senza soluzione di continuità, il rinnovo o l'affidamento di altro incarico nell'ottica di una efficace organizzazione dei servizi.

Art. 4
Fasi di valutazione e soggetti preposti alla valutazione

La valutazione dell'attività professionale dei Dirigenti (Area Sanità e PTA) è avviata, su istanza di parte, 90 giorni prima delle scadenze di cui all'art. 3 mediante la compilazione del modello All. A allegato al presente Regolamento ed è attuata attraverso due principali fasi:
1) Valutazione di I° istanza;
2) Valutazione di II° istanza (Collegio Tecnico).

4.1 Preliminarmente la UOC RU, ricevuta la richiesta (All. A) a cui il Dirigente da valutare dovrà allegare una relazione quali quantitativa dell'attività professionale esercitata negli ultimi 5 anni, dalla quale si evincano gli elementi di valutazione di cui alla scheda All. B/C, attiva la valutazione di prima istanza. A tal fine la UOC RU trasmetterà al valutatore di I istanza la richiamata richiesta, unitamente alla scheda di valutazione di prima istanza (All. B per Dirigenza Sanitaria e All. C per Dirigenza PTA), le valutazioni annuali relativamente alle performance acquisite dal competente ufficio, l'attestato di servizio ed ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini della valutazione.

4.2 La Valutazione di I° istanza viene effettuata dal Dirigente/Responsabile direttamente sovraordinato (in ossequio al principio della diretta conoscenza dell'attività del valutato, che è uno dei criteri generali ai quali deve ispirarsi il sistema di valutazione) e attiene alla verifica ed alla valutazione di merito dei risultati conseguiti e delle attività professionali svolte.

Laddove, nel corso del periodo di riferimento, si siano succeduti più Direttori/Responsabili sovraordinati, la proposta di valutazione è formulata dal Responsabile presso il quale il valutato è assegnato al momento della valutazione, previa acquisizione da parte della UOC RU delle precedenti valutazioni. E' obbligo del responsabile della struttura procedere alla valutazione del personale assegnato comunque prima della cessazione a qualsiasi titolo del proprio incarico.

La metodologia per l'espressione dei giudizi si basa sulla predisposizione di una scheda All. B per Dirigenza Sanitaria e All. C per Dirigenza PTA. Nella scheda All. B sono delimitate 13 aree di analisi rispetto alle quali il valutatore deve esprimere il proprio giudizio sintetico ed ai quali corrisponde un punteggio secondo la scala da 1 a 5. A questi 13 fattori si aggiungono gli esiti delle valutazioni annuali dell'OIV secondo la correlazione specificata.

Per l'espressione del giudizio finale si sommano i punteggi ottenuti; il valore finale che sarà positivo nel caso in cui sia uguale o superiore a 44 e negativo nel caso in cui sia inferiore a 44.

***I soggetti preposti alla valutazione di 1^ istanza della Dirigenza dell'Area Sanità sono individuati come segue*:**

Profilo del Valutato	Valutatore
Direttore di Presidio	Direttore Sanitario Aziendale
Direttore di Dipartimento	Direttore Sanitario Aziendale
Direttore di Struttura Complessa in staff DS	Direttore Sanitario Aziendale
Direttore di Struttura Complessa	Direttore del Dipartimento
Responsabile di Struttura Semplice dipartimentale	Direttore del Dipartimento
Responsabile di Struttura Semplice	Direttore della Struttura Complessa
Dirigente con incarico di altissima professionalità a valenza Dipartimentale	Direttore del Dipartimento
Dirigente con incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa	Direttore della Struttura Complessa

Dirigente con altro incarico di natura professionale, in servizio presso una Struttura Complessa o una Struttura Semplice dipartimentale	Direttore della Struttura Complessa / Responsabile di Struttura Semplice Dipartimentale
Dirigente con altro incarico di natura professionale, in servizio presso una Struttura Semplice.	Responsabile della Struttura Semplice sentito il Direttore di Struttura Complessa

I soggetti preposti alla valutazione di 1^ istanza della Dirigenza P.T.A. sono individuati come segue:

Profilo del Valutato	Valutatore
Direttore di Struttura Complessa	Direttore Amministrativo Aziendale
Responsabile di Struttura Semplice all'interno di Struttura Complessa / Dirigente con incarico professionale in servizio presso una Struttura Complessa	Direttore della Struttura Complessa
Dirigente Struttura Semplice	Responsabile della Struttura Semplice

Completata la valutazione di I° istanza, il valutatore trasmette alla UOC RU la scheda di valutazione (All. B/C) sottoscritta dal valutato e dal valutatore, unitamente alla domanda (All. A) e tutta la documentazione alla stessa allegata. La UOC si attiva per la predisposizione del provvedimento di istituzione del Collegio Tecnico, a cui trasmetterà tutta la documentazione ricevuta dal valutatore di I istanza.

4.3 La Valutazione di II° istanza effettuata dal Collegio Tecnico, deve portare a sintesi tutti gli elementi di valutazione prodotti dai processi valutativi ai quali ogni Dirigente è sottoposto. Tale giudizio attiene alla verifica ed alla validazione della correttezza metodologica della valutazione attuata in prima istanza, con la possibilità di modificarla e/o integrarla in presenza di anomalie significative

Nell'esprimere il proprio giudizio finale il Collegio Tecnico tiene in particolare conto:

a) dell'andamento nel tempo delle diverse valutazioni;
b) di tutti i fatti intercorsi nel periodo al quale attiene la valutazione e che hanno rilevanza ai fini delle valutazioni formulate nei diversi anni, fatti che devono essere riportati nel fascicolo personale al fine di consentire una storicizzazione del percorso valutativo;
c) di ulteriori elementi acquisibili sia dai soggetti che hanno formulato le diverse valutazioni, sia dello stesso dirigente valutato attraverso la certificazione quali/quantitativa allegata alla domanda (All. A).

I soggetti preposti alla valutazione della Dirigenza dell'Area Sanità sono individuati come segue:

Profilo del Valutato	Presidente	Componenti
Direttore di Presidio	Direttore Sanitario Aziendale di altra Azienda	due Direttori di Dipartimento
Direttore di Dipartimento	Direttore Sanitario Aziendale di altra Azienda	due Direttori di Dipartimento
Direttore di Struttura Complessa in Staff DS	Direttore Sanitario Aziendale di altra Azienda	due Direttori di Struttura Complessa della specifica disciplina o profilo del valutato.
Direttore di Struttura Complessa	Direttore Sanitario Aziendale	due Direttori di Struttura Complessa della specifica disciplina

		o profilo del valutato
Responsabile di Struttura Semplice dipartimentale	Direttore Sanitario Aziendale	due Direttori di Struttura Complessa/ Struttura Semplice Dip. della specifica disciplina o profilo del valutato.
Responsabile di Struttura Semplice all'interno di UOC in Staff DS	Direttore Sanitario Aziendale	due Direttori di Struttura Complessa/ Struttura Semplice Dip. della specifica disciplina o profilo del valutato
Responsabile di Struttura Semplice	Direttore di Dipartimento	due Direttori di Struttura Complessa/ Struttura Semplice Dip. della specifica disciplina o profilo del valutato
Dirigenti con incarico di altissima professionalità a valenza dipartimentale	Direttore Sanitario Aziendale	due Direttori di Struttura Complessa/ Struttura Semplice Dip. della specifica disciplina o profilo del valutato
Dirigente con incarico di altissima professionalità quale articolazione interna di struttura complessa	Direttore del Dipartimento	due Direttori di Struttura Complessa della specifica disciplina o profilo del valutato
Dirigenti con altro incarico di natura professionale, in servizio presso una Struttura Complessa,una Struttura Semplice dipartimentale / in staff	Direttore di Dipartimento	due Direttori di Struttura Complessa della specifica disciplina o profilo del valutato
Dirigenti con altro incarico di natura professionale in una Struttura Semplice	Direttore di Struttura Complessa	due Direttori di Struttura Complessa della specifica disciplina o profilo del valutato

Nel caso in cui la valutazione di prima istanza sia condotta dal Direttore Sanitario Aziendale il Collegio Tecnico sarà presieduto dal Direttore Sanitario Aziendale di altra Azienda.
E' possibile nominare componenti esterni.

Dirigenza PTA

Profilo del Valutato	Presidente	Componenti
Direttore di Struttura Complessa	Direttore Amministrativo di altra Azienda	due Direttori di Struttura Complessa dello specifico ruolo del valutato
Responsabile di Struttura Semplice all'interno di Struttura Complessa/ Dirigente con incarico professionale in servizio presso una Struttura Complessa	Direttore Amministrativo Aziendale	due Direttori di Struttura Complessa dello specifico ruolo del valutato

Nel caso in cui la valutazione di prima istanza sia condotta dal Direttore Amministrativo Aziendale il Collegio Tecnico sarà presieduto dal Direttore Amministrativo Aziendale di altra Azienda.
E' possibile nominare componenti esterni.

Le Valutazioni di I° istanza e di II° istanza costituiscono due fasi distinte di un unico procedimento valutativo.

Art. 5
Composizione e organizzazione del Collegio Tecnico

Il Collegio Tecnico viene nominato del Direttore Generale e la composizione varia a seconda dei dirigenti da valutare, come indicato negli schemi all'art. 4.
I Collegi funzionano con la presenza di tutti i membri e le decisioni sono assunte a maggioranza. Coadiuva i lavori del Collegio un Segretario, afferente alla UOC R.U.
Di ogni seduta del Collegio viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente, dai componenti e dal Segretario. Tutti gli atti sono custoditi presso la UOC R.U.
Non può far parte del Collegio il Dirigente responsabile che ha sottoscritto l'ultima scheda di valutazione annuale del Dirigente valutato.

Art. 6
Effetti della valutazione positiva

Per i dirigenti Area Sanità, ai sensi dell'art. 59 comma 2 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 l'esito positivo della valutazione espressa dal Collegio tecnico produce i seguenti effetti:
a) per i dirigenti titolari di incarico diverso da quello iniziale e il cui termine sia scaduto, realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto delle procedure per il conferimento degli incarichi.
b) per i dirigenti neo-assunti del ruolo sanitario, al termine del quinto anno realizza la condizione per il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività e per l'attribuzione di una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. 22 del CCNL 23.01.2024.
c) per i dirigenti del ruolo sanitario che hanno già superato il quindicesimo anno, consente il passaggio alla fascia superiore dell'indennità di esclusività al maturare dell'esperienza professionale richiesta.
Per i Dirigenti PTA, ai sensi dell'art. 78 comma 2 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 l'esito positivo della valutazione espressa dal Collegio Tecnico produce i seguenti effetti:

a) realizza la condizione per la conferma dell'incarico già assegnato o per il conferimento di altro incarico della medesima tipologia di pari o maggior rilievo gestionale, economico e professionale, nel rispetto dell'art. 71 del C.C.N.L. 17/12/2020.

Art. 7
Effetti della valutazione negativa

Per i dirigenti Area Sanità ai sensi dell'art. 62 CCNL Area Sanità del 19.12.2019 l'esito negativo del processo di verifica e valutazione delle attività professionali svolte dai dirigenti è attuato ai sensi dell'art. 60 CCNL Area Sanità del 23.01.2024 per cui la formulazione del giudizio negativo del Collegio Tecnico è attuato previo contraddittorio, nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia. Gli effetti prodotti sono diversi in relazione alla tipologia di incarico oggetto di valutazione:
1. Il dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico diverso da quello di Struttura Complessa e dall'incarico iniziale, congelando contestualmente un posto vacante

di dirigente. Il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita, e l'attribuzione dell'indennità di esclusività della fascia immediatamente inferiore.
2. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art.22 del CCNL del 24.0.1.2024 comma 1 punto II lett. a) b) e c) di minor valore economico nonché il ritardo di un anno nella attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività, ove da attribuire nel medesimo anno;
3. Per i dirigenti con incarico professionale iniziale, al compimento dei cinque anni di servizio, il risultato negativo della verifica comporta il ritardo di un anno nel conferimento di un nuovo incarico come previsto dall'art. 22 del CCNL del 24.0.1.2024, nonché nell'attribuzione della fascia superiore dell'indennità di esclusività;
4. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.
Nei casi previsti dai punti 1, 2 e 3 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'Azienda previa attuazione delle procedure previste all'art. 106 (Comitato dei Garanti).
I dirigenti di cui ai punti 2, 3 e 4 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo all' indennità di esclusività e alla decurtazione della retribuzione di posizione complessiva. Dopo tale nuova verifica e in presenza di valutazione positiva, si attribuisce ai dirigenti di cui al punto 3 che abbiano già compiuto i cinque anni di servizio una diversa tipologia d'incarico come previsto dall'art. dell'art.22 del CCNL del 24.0.1.2024.
E' fatta salva la possibilità per l'Azienda, in relazione a motivate esigenze organizzative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 18 DL 138/2011, di disporre il passaggio ad altro incarico dirigenziale, di valore economico inferiore, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto, anche in caso di valutazione positiva. In tal caso trova applicazione quanto disciplinato all'art. 71 CCNL del 23.01.2024.
Per i Dirigenti PTA ai sensi dell'art. 81 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 la valutazione negativa da parte del Collegio Tecnico comporta effetti diversi in relazione alla tipologia di incarico oggetto di valutazione:
1. Il Dirigente di struttura complessa che non superi positivamente la verifica alla scadenza dell'incarico non è confermato. Lo stesso è mantenuto in servizio con altro incarico tra quelli ricompresi nell'art. 70 comma 1 lett. b) e c). il mantenimento in servizio comporta la perdita dell'indennità di struttura complessa ove attribuita;
2. Nei confronti dei restanti dirigenti, il risultato negativo della verifica effettuata alla scadenza dell'incarico, non consente la conferma nell'incarico già affidato e comporta l'affidamento di un incarico tra quelli dell'art. 70 lett. b) e c) CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 di minor valore economico;
3. Per tutti i dirigenti in caso di valutazione negativa, la retribuzione di posizione complessiva, è decurtata in una misura non superiore al 40%. Sono fatti salvi eventuali conguagli rispetto a quanto percepito.

Nei casi previsti dai punti 1, 2 e 3 è comunque fatta salva la facoltà di recesso dell'Azienda previa attuazione delle procedure previste all'art. 23 CCNL 08.06.2000, I biennio economico e art. 20 commi 1,2 e 3 CCNL 03.11.2005 dell'Area III con riferimento al personale destinatario della sezione PTA.
E' fatta salva la possibilità per l'Azienda, in relazione a motivate esigenze organizzative, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 18 DL 138/2011, di disporre il passaggio ad altro incarico dirigenziale, di valore economico inferiore, prima della data di scadenza dell'incarico ricoperto, anche in caso di valutazione positiva. In tal caso trova applicazione quanto disciplinato all'art. 31 CCNL del 17.12.2020.

I dirigenti di cui ai summenzionati punti 2 e 3 sono soggetti ad una nuova verifica l'anno successivo per la eventuale rimozione degli effetti negativi della valutazione con riguardo alla decurtazione alla retribuzione di posizione complessiva.
Ai sensi dell'art. 79 CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020 la formulazione del giudizio negativo deve essere preceduto da un contraddittorio nel quale devono essere acquisite le controdeduzioni del dirigente, anche assistito da una persona di fiducia.

Art. 8
Norme finali ed entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione e sostituisce ogni altro provvedimento in materia e si applica a tutti i Collegio Tecnici da espletare da tale data.
Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alla normativa nazionale e contrattuale.